



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. 0521.896521
Fax 0521.896714
Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

UFFICIO RAGIONERIA- PERSONALE- SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 104 DEL 27.11.2017 REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 27.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017.

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 38 del 18.09.2015, con la quale si è costituito il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015;

ATTESO che nella determinazione di tale fondo, in ottemperanza a quanto stabilito dal 2° periodo dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e cioè "**A decorrere dal 1° gennaio 2015**, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" si era disposto di procedere nel modo seguente:

- **Costituzione fondo** (risorse stabili e variabili) determinato in ottemperanza alle vigenti norme contrattuali, e definitivamente "stabilizzato" in € 37.390,04;
- **Nessuna altra** riduzione poiché nel 2015, non vi era alcun obbligo di riduzione proporzionale del fondo sulla base del numero dei dipendenti cessati;

RICHIAMATO il dettato di cui all'art. 1 - comma 236 - della Legge 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016 che testualmente cita: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determina n. 298 del 05.12.2016, con la quale si è costituito il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016;

ATTESO che nella determinazione di tale fondo, pur a conoscenza di quanto previsto dall'art. 1 - comma 236 - della Legge 208 del 28.12.2015 e cioè che l'ammontare complessivo del salario accessorio nel 2016:

- **Non può essere superiore all'importo del 2015;**
- **Va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;**

ATTESO che, nel frattempo, tutti i pareri, concordavano sul fatto che stante il tenore letterale della norma (che fa riferimento all'ammontare complessivo del trattamento accessorio) dovesse intendersi il medesimo, comprensivo anche delle quote destinate al personale titolare di P.O. e cioè retribuzione di posizione e risultato, precisando che le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza, continuano a NON transitare dal fondo del salario accessorio, ma devono comunque essere considerate ai fini dell'art. 1 - comma 236 della Legge 208/2015;

VISTE ai fini di una corretta applicazione della normativa stessa:

- Circolare Mef/RGS n. 32/2015
- Circolare Mef/RGS n. 12/2016
- Circolare Mef/RGS n. 20/2016

Che con riferimento alla contrattazione integrativa segnalano l'introduzione, appunto con il comma 236 dell'articolo 1 - della legge 208/2015, di una nuova misura di contenimento della spesa, approntano un modello di calcolo (metodo della semisomma) e attribuiscono a questo vincolo un carattere permanente;

VISTE ancora:

- Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti
- Deliberazione 294 del 2 novembre 2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
- Deliberazione 135 del 29.11.2016 della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte

Che con riferimento alla contrattazione integrativa, esprimono pareri in ordine a quali siano le risorse di salario accessorio sulle quali rilevano le "riduzioni" di cui all'art. 1 - comma 236 - della legge 208/2015:

CONFERMATO quindi tutto quanto contenuto nella precedente propria determinazione n. 298 del 05.12.2016, che non sia in contrasto con i surrichiamati principi;

VISTA la quantificazione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016, operata dall'ufficio finanziario,

tenendo conto delle nuove regole, così come rettificato alla luce delle decurtazioni di cui all'art. 1 - comma 236 - Legge di stabilità 2016;

VERIFICATO che il fondo complessivo delle risorse stabili e variabili, così come costituito nel 2016, ammonta ad € 37.390,04 di cui risorse stabili € 27.390,04 e risorse variabili € 10.000,00;

VISTA l'ennesima deliberazione che conferma che negli enti senza la dirigenza, anche i valori delle posizioni organizzative rientrano nel limite del salario accessorio (delibera n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 - Corte di Conti Emilia Romagna) e condivide l'interpretazione prevalente dell'art. 1 - comma 236 della Legge 208/2015, già promossa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014, ricordando come l'applicabilità di tale vincolo debba riferirsi all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti;

RICHIAMATE da ultimo, le disposizioni dell'art. 23 - comma 2 - del D.Lgs. n. 75/2017 che così recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICORDATO dunque che in virtù della disciplina dettata dal summenzionato art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tre sono le novità principali che incidono sulla costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2017 e cioè:

1. Il tetto posto quale limite massimo del fondo (trattamento accessorio del 2016);
2. Nessun obbligo di operare decurtazioni al fondo per i dipendenti che cessano dal servizio;
3. Inclusione nel fondo stesso degli incentivi per funzioni tecniche;

VISTE a tale proposito:

- la Deliberazione n. 58/2017 della Corte dei Conti della Liguria, che nell'affrontare la "drammatica" questione dell'inclusione o meno degli incentivi per le funzioni tecniche, nei limiti del fondo del salario accessorio (parte variabile) e delle spese di personale, ha affermato che non sarebbe logico né legittimo contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti e nell'affermare ciò, ha rimandato tutta la questione alla Sezione delle Autonomie, cui spetta il compito di dirimere la questione;
- la Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 24/2017, con la quale, ricevuta la richiesta di riesame della questione da parte della Sezione

Regionale della Liguria, ritiene inammissibile qualunque altra decisione e/o interpretazione, in quanto non vi sono sostanziali novità in merito né normative, né interpretative;

DATO ATTO che la RGS, con propria circolare n. 16 del 02.05.2012, ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

RITENUTO pertanto, di provvedere a costituire il fondo risorse decentrate 2017, tenendo conto di tutto quanto ampiamente esposto in precedenza, e limitatamente alla parte stabile nella misura di € 27.390,04 (tetto del 2016) mentre per quanto riguarda la parte variabile, in attesa di sviluppi sulla reale problematica di modalità di calcolo dei nuovi limiti, di confermare la medesima quota del 2016 € 10.000,00 (dato costituito unicamente dagli incentivi per funzioni tecniche);

ATTESO che ai sensi delle disposizioni dell'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001, il fondo 2017 sarà oggetto di verifica da parte della Corte dei Conti (art. così sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 150/2009);

VISTO, in particolare, il comma 3 (dell'art. 40-bis sopra richiamato), che prevede l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificata dagli organi di controllo interno, ed il comma 4 che prevede l'obbligo di pubblicare in modo permanente nel proprio sito web, la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

DETERMINA

- 1) **Di quantificare**, per tutto quanto in premessa illustrato, le risorse stabili e variabili che costituiscono il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 (Allegato A) nell'importo totale di € 37.390,04 così come dettagliato in premessa, specificando che le risorse stabili ammontano ad € 27.390,04 e le variabili ad € 10.000,00;
- 2) **Di specificare** che il fondo di cui sopra è destinato:
 - **per quanto attiene alle "risorse decentrate variabili"**
 - a) **per € 10.000,00** Incentivi per funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016);
 - **per quanto attiene alle "risorse decentrate stabili"**
 - a) **per € 3.087,54** destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali già attribuite negli anni precedenti (art. 34 CCNL 22.01.2004);

- b) **per € 4.820,04** al finanziamento dell'indennità di comparto anno 2017 (art. 33 CCNL 22.01.2004)
- c) **per € 19.482,46** a disposizione per la contrattazione decentrata (quota comprensiva anche della somma destinata all'attivazione delle nuove progressioni orizzontali);
- 4) Di dare atto** che le somme previste sono disponibili sul bilancio corrente e che l'attribuzione dei compensi per la produttività, ai sensi art. 37 C.C.N.L. del 22.01.2004 nonché del comma 9 art. 1 CCNL 31.07.2009 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento qualitativo dei servizi;
- 5) Di dare atto** che è facoltà spetta all'Organo di Governo con proprio atto, recepire tale fondo e modificarlo per quanto concerne le risorse variabili;
- 6) Di dare atto** che il fondo decentrato integrativo 2017 unitamente al complesso delle spese del personale (esclusi gli arretrati contrattuali) rientra nei vincoli dettati dai commi 562 - art. 1 - della legge 296/06 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
BARLESI GIUSEPPINA

Attestazione di copertura finanziaria
(art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Barlesi Giuseppina)

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 05.01.2018

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Blondi Elena)
